

# Circolare e Scadenziario 04 2020

## Notizie in sintesi

### CHIUSURA ATTIVITÀ E REGISTRATORE TELEMATICO

- A seguito della sospensione, su tutto il territorio nazionale, delle attività commerciali a decorrere dal 12.03.2020, per effetto del Coronavirus, si precisa che la sospensione dell'attività non richiede uno specifico intervento sul registratore telematico né un'obbligatoria comunicazione all'Amministrazione Finanziaria. Infatti, in caso di interruzione dell'attività, anche per eventi eccezionali, il registratore telematico alla prima trasmissione successiva all'ultima trasmissione utile, predisporrà ed invierà un file contenente la totalità dei dati (a zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali non è stata effettuata la chiusura giornaliera.

### RINVIO MODELLI INTRASTAT E DICHIARAZIONE IVA

- Rientra nella sospensione dei termini conseguente a Coronavirus la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA). Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30.06.2020 senza applicazione delle sanzioni ([Comunicato Ag. Dogane 20.03.2020](#)).
- Sono, inoltre, rinviati al 30.06.2020 anche gli altri adempimenti fiscali quali: esterometro, Lipe, dichiarazione Iva 2020.

### AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

- È stato modificato nuovamente il modello di autocertificazione da utilizzare per giustificare gli spostamenti durante l'emergenza Coronavirus, che contiene una lista esemplificativa dei casi di necessità, nonché l'indicazione delle sanzioni applicabili. Il [nuovo modello](#), scaricabile dal sito Internet del Ministero dell'Interno, prevede la specifica di essere a conoscenza degli eventuali provvedimenti regionali.

### CERTIFICAZIONI UNICHE PER SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

- I sostituti d'imposta che corrispondono somme a contribuenti forfettari devono rilasciare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica solo nel caso in cui siano state erogate somme che, in base alle regole ordinarie, avrebbero dovuto essere assoggettate a ritenuta. Per tale ragione, la Certificazione Unica non deve essere rilasciata per le somme pagate a soggetti esercenti attività d'impresa, salvo si tratti di provvigioni o di somme pagate da condomini (ordinariamente soggette a ritenuta). Diversamente, la CU dovrà essere rilasciata per le somme costituenti redditi di lavoro autonomo professionale.
- Si ricorda che la Certificazione unica deve essere rilasciata al percettore delle somme entro il 31.03.2020, non essendo stata prorogata dalle sospensioni conseguenti a "Coronavirus". Sempre entro il 31.03.2020 deve essere effettuata la trasmissione telematica della CU all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". Diversamente, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31.10.2020.

### APERTURA CASSETTO FISCALE PRIMA DI EMETTERE FATTURE IN SOSPENSIONE DI IVA

- È opportuno aprire il cassetto fiscale prima di emettere la fattura in sospensione d'imposta e, meglio ancora, prima di effettuare la cessione o la prestazione.
- La raccomandazione è d'obbligo dopo l'attivazione, dal 2.03.2020, della nuova procedura per gli acquisti in sospensione d'Iva, che ha dispensato gli esportatori abituali dall'onere di inviare la dichiarazione d'intento ai loro fornitori.

### ALIQUOTE IRAP VIGENTI

- Sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) sono pubblicate le aliquote Irap vigenti, che variano dal 2,86% applicata nelle Regioni autonome di Trento e Bolzano al 4,97% delle regioni Calabria, Campania e Molise.
- Il sito risulta di grande utilità per gli operatori del settore che non dovranno più cercare nei siti delle specifiche regioni le aliquote adottate.

### VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI

- L'avvento delle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi non hanno abrogato le disposizioni precedentemente in essere e, di conseguenza, la ventilazione dei corrispettivi è tutt'ora legittima: tale procedura è espressamente contemplata dalle specifiche tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici.
- Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore "VI", "Ventilazione Iva".

**NUOVO  
MODELLO TR**

- L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale da parte dei contribuenti che si trovano nelle condizioni previste. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste relative al 1° trimestre 2020, che devono essere presentate entro il 30.04.2020, salvo la proroga contenuta nel D.L. 18/2020 che consente la presentazione entro il 30.06.2020. Il modello contiene una nuova casella "situazioni particolari" nel riquadro destinato alla sottoscrizione della dichiarazione, nonché l'indicazione delle cessioni e degli acquisti di prodotti agricoli.

## Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali da Coronavirus

*Di seguito una tabella riepilogativa (da considerarsi provvisoria) delle misure fiscali inerenti alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali a seguito del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia).*

| <b>NUOVE SCADENZE PER COVID-2019</b>  |   |   |
|---|---|---|
| <b>Adempimento</b>  | <b>Soggetti interessati</b>   | <b>Scadenze</b>   |
| Versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in scadenza il 16.03.2020 (es.: Iva, tassa libri sociali, ritenute, contributi, Inail, ecc.).   | Tutti i contribuenti.   | Prorogati al 20.03.2020.  |
| Termini e adempimenti dichiarazione dei redditi precompilata 2020.  | Soggetti interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.  | Rinvio al 31.03.2020.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> <li>• Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</li> </ul>   | Soggetti di particolari settori <sup>1</sup> .  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospesi fino al 30.04.2020.</li> <li>• Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Federazioni sportive nazionali.</li> <li>• Enti di promozione sportiva.</li> <li>• Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ecc.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospesi fino al 31.05.2020.</li> <li>• Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).</li> </ul> |
| Versamenti Iva in scadenza a marzo 2020.  | Soggetti di particolari settori <sup>2</sup> .  | Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020 relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- imposta sul valore aggiunto;</li> <li>- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;</li> <li>- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.</li> </ul> </li> </ul> | Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e <b>ricavi o compensi</b> , percepiti nell'anno <b>2019, non superiori a 2 milioni di euro</b> .  | Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).  |
| Versamenti da autoliquidazione Iva che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020.  | Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.  | Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).  |
| <b>Adempimenti tributari (es.: dichiarazione Iva 2020, esterometro, Lipe, Elenchi Intra-stat, ecc.)</b> diversi da versamenti ed effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo 8.03.2020-31.05.2020.  | Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.  | Da effettuarsi entro il 30.06.2020.   |
| Versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che scadono nel periodo 21.02.2020-31.03.2020.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei seguenti Comuni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regione Lombardia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Bertonico;</li> <li>b) Casalpusterlengo;</li> <li>c) Castelgerundo;</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul> | Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | d) Castiglione D'Adda;<br>e) Codogno;<br>f) Fombio;<br>g) Maleo;<br>h) San Fiorano;<br>i) Somaglia;<br>j) Terranova dei Passerini.<br>- Regione Veneto:<br>a) Vò |  |
|--|--|--|

| NUOVE SCADENZE PER COVID-2019 (segue)  |  |   |
|--|--|---|
| Adempimento  | Soggetti interessati   | Scadenze  |
| Ritenute d'acconto su ricavi e compensi percepiti nel periodo 17.03.2020-31.03.2020. | Lavoratori autonomi, agenti di commercio, mediatori, procacciatori, ecc., con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e <b>ricavi o compensi, percepiti nell'anno 2019, non superiori a € 400.000</b> , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. | Versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili). |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Nota<sup>1</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator.</li> <li>- Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc.</li> <li>- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc.</li> <li>- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.</li> <li>- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.</li> <li>- Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, ecc.</li> <li>- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc.</li> <li>- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.</li> <li>- Aziende termali e centri per il benessere fisico.</li> <li>- Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici.</li> <li>- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali.</li> <li>- Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc.</li> <li>- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.</li> <li>- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.</li> <li>- Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.</li> <li>- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.</li> </ul> |
|-------------------------|--|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Nota<sup>2</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator.</li> <li>- Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ecc.</li> <li>- Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc.</li> <li>- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc.</li> <li>- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.</li> <li>- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.</li> <li>- Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, ecc.</li> <li>- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc.</li> <li>- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.</li> <li>- Aziende termali e centri per il benessere fisico.</li> <li>- Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici.</li> <li>- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali.</li> <li>- Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc.</li> <li>- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.</li> <li>- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.</li> <li>- Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.</li> <li>- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.</li> </ul> |
|-------------------------|---|

## Crediti d'imposta e altre agevolazioni del Decreto "Cura Italia"

Si riporta una breve sintesi di alcune agevolazioni consistenti in crediti d'imposta, deduzioni e detrazioni, contenute nel Decreto "Cura Italia".

### Tavola n. 1

#### Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Oggetto</b>     | Credito d'imposta del <b>60% del canone di locazione</b> , relativo al <b>mese di marzo 2020</b> , di <b>negozi</b> e botteghe (cat. c/1).                        |
| <b>Destinatari</b> | Soggetti esercenti attività <b>d'impresa</b> .  |
| <b>Periodo</b>     | <b>Marzo 2020</b> .   |
| <b>Note</b>        | Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, <b>in compensazione</b> . |

### Tavola n. 2

#### Credito d'imposta per spese di sanificazione (art. 64)

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Oggetto</b>     | Credito d'imposta <b>pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti</b> fino a un massimo di € 20.000,00,   |
| <b>Destinatari</b> | Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.   |
| <b>Periodo</b>     | Periodo d'imposta 2020.  |
| <b>Note</b>        | Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di € 50 milioni per l'anno 2020.<br>Per le modalità di fruizione è previsto un Decreto del MISE di concerto MEF. |

### Tavola n. 3

#### Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza Covid-19 (art. 66)

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Oggetto</b>     | <b>Detrazione del 30%</b> dall'imposta lorda per <b>un importo non superiore a € 30.000,00</b> delle <b>erogazioni liberali</b> in denaro e in natura a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro. |
| <b>Destinatari</b> | Persone fisiche ed enti non commerciali.  |
| <b>Periodo</b>     | 2020.   |
| <b>Note</b>        | Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli artt. 3 e 4 del DM del MILPS 28.11.2019.  |

### Tavola n. 4

#### Deduzioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza Covid-19 (art. 66)

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Oggetto</b>     | Applicabilità alle <b>erogazioni liberali in denaro e in natura</b> effettuate dai soggetti <b>titolari di reddito</b> d'impresa, dell'art. 27 della L. 133/1999.   |
| <b>Destinatari</b> | Soggetti titolari di reddito d'impresa.   |
| <b>Periodo</b>     | 2020.   |
| <b>Note</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>Le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d'impresa e i beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura) non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.</li><li>Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.</li><li>Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli artt. 3 e 4 del D.M. del MILPS 28.11.2019.</li></ul> |

## Nuove scadenze fiscali 2020

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti, aggiornata con i vari D.P.C.M. di proroga per il Covid-19, salvo successive e ulteriori modifiche.

|   | Periodo di riferimento                 |                          | Scadenza   | Proroga    | Spunta                              |
|---|--|--------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Versamento mensile IVA, ritenute, contributi</b>                               | Gennaio 2020                           |                          | 17.02.2020 |            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | Febbraio 2020                          |                          | 16.03.2020 | 1.06.2020  | <input type="checkbox"/>            |
|   | Marzo 2020                             |                          | 16.04.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Aprile 2020                            |                          | 18.05.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Maggio 2020                            |                          | 16.06.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Giugno 2020                            |                          | 16.07.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Luglio 2020                            |                          | 20.08.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Agosto 2020                            |                          | 16.09.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Settembre 2020                         |                          | 16.10.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Ottobre 2020                           |                          | 16.11.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Novembre 2020                          |                          | 16.12.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Dicembre 2020                          |                          | 18.01.2021 |            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Versamento trimestrale IVA, contributi fissi Inps artigiani e commercianti</b> | 1° trimestre 2020                      |                          | 16.05.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | 2° trimestre 2020                      |                          | 20.08.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | 3° trimestre 2020                      |                          | 18.11.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | 4° trimestre 2020                      |                          | 16.02.2021 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | IVA solo soggetti trimestrali speciali |                          |            |            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Richiesta di rimborso-compensazione IVA infrannuale – Mod. TR</b>              | 1° trimestre 2020                      |                          | 30.04.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | 2° trimestre 2020                      |                          | 31.07.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | 3° trimestre 2020                      |                          | 2.11.2020  |            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Elenchi Intrastat</b>  | Gennaio 2020                           |                          | 25.02.2020 |            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | Febbraio 2020                          |                          | 25.03.2020 | 30.06.2020 | <input type="checkbox"/>            |
|   | Marzo 2020                             | 1° trimestre 2020        | 27.04.2020 | 30.06.2020 | <input type="checkbox"/>            |
|   | Aprile 2020                            |                          | 25.05.2020 | 30.06.2020 | <input type="checkbox"/>            |
|   | Maggio 2020                            |                          | 25.06.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Giugno 2020                            | 2° trimestre 2020        | 27.07.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Luglio 2020                            |                          | 25.08.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Agosto 2020                            |                          | 25.09.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Settembre 2020                         | 3° trimestre 2020        | 26.10.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Ottobre 2020                           |                          | 25.11.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Novembre 2020                          |                          | 28.12.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Dicembre 2020                          | 4° trimestre 2020        | 25.01.2021 |            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Esterometro e comunicazione liquidazioni Iva</b>                               | Esterometro 2020                       | Gennaio 2020             | 30.04.2020 | 30.06.2020 | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | Febbraio 2020            |            |            | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | Marzo 2020               |            |            | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | Aprile 2020              | 31.07.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | Maggio 2020              |            |            | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | Giugno 2020              |            |            | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | Luglio 2020              | 2.11.2020  |            | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | Agosto 2020              |            |            | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | Settembre 2020           |            |            | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | Ottobre 2020             |            |            | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | Novembre 2020            | 1.02.2021  |            | <input type="checkbox"/>            |
|   | Dicembre 2020                          | <input type="checkbox"/> |            |            |                                     |
|   | Comunicazione liquidazioni Iva 2020    | 1° trimestre 2020        | 1.06.2020  | 30.06.2020 | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | 2° trimestre 2020        | 16.09.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | 3° trimestre 2020        | 30.11.2020 |            | <input type="checkbox"/>            |
|   |  | 4° trimestre 2020        | 1.03.2021  |            | <input type="checkbox"/>            |

## Nuove scadenze fiscali 2020 (segue)

|  | Periodo di riferimento  | Scadenza   | Proroga   | Spunta                              |                          |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria</b> | Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/ostetriche/infermieri/optici/tecnici di radiologia medica | 31.01.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | Spese veterinarie   | 28.02.2020   | 31.03.2020  | <input type="checkbox"/>            |                          |
| <b>Presentazione dichiarazioni annuali</b>           | Invio telematico Mod. Iva/2020  | 30.04.2020   | 30.06.2020  | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
|  | Invio telematico CU/2020  | 9.03.2020  | Invio telematico e consegna al percettore entro il 31.03.2020   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | Invio telematico Mod. 730/2020  | 23.07.2020   | 30.09.2020 (differenti termini per professionisti e CAF)  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | Invio telematico Mod. Redditi e Irap  | 30.11.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | Invio telematico Mod. 770/2020  | 2.11.2020  |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
| <b>Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva</b>    | Saldo annuale Iva 2019  | 16.03.2020   | 1.06.2020<br>È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese. | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | • Saldo 2019 e 1° acconto 2020 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive   | 30.06.2020<br>oppure<br>30.07.2020<br>+ magg. 0,40%        |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | • Diritto C.C.I.A.A.  |  |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | 2° acconto 2020 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva  | 30.11.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | Versamento acconto Iva 2020   | 28.12.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
| <b>Imposta sostitutiva rivalutazione TFR</b>         | Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2019)  | 17.02.2020   |   | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
|  | Versamento acconto imposta sostitutiva 2020 rivalutazione TFR   | 16.12.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
| <b>Altri adempimenti</b>                             | Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)   | 28.02.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | Versamento tassa annuale libri sociali  | 16.03.2020   | 20.03.2020  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | Versamento 2 <sup>a</sup> /3 <sup>a</sup> rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2019 e al 1.01.2018     | 30.06.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (1 <sup>a</sup> rata) rivalutaz. terreni e partecipazioni al 1.01.2020           |  | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
| <b>Imposta di bollo su documenti informatici</b>     | Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche  | 30.04.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche   | 1° trimestre 2020  | 20.04.2020  |                                     | <input type="checkbox"/> |
|  |   | 1° semestre 2020 (importo complessivo inferiore a € 1.000) | 16.06.2020  |                                     | <input type="checkbox"/> |
|  |   | 2° trimestre 2020  | 20.07.2020  |                                     | <input type="checkbox"/> |
|  |   | 3° trimestre 2020  | 20.10.2020  |                                     | <input type="checkbox"/> |
|  |   | 2° semestre 2020 (importo complessivo inferiore a € 1.000) | 16.12.2020  |                                     | <input type="checkbox"/> |
|  |   | 4° trimestre 2020  | 20.01.2021  |                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>IMU e Tasi</b>                                    | Versamento acconto 2020   | 16.06.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | Dichiarazione variazioni 2019   | 30.06.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | Versamento saldo 2020   | 16.12.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
| <b>Versamento IVS</b>                                | 4° trimestre 2019 (fissi)   | 17.02.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | 1° trimestre 2020 (fissi)   | 18.05.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | 1° acconto 2020 (eccedenti minimale)  | 30.06.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | 1° acconto 2020 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)  | 30.07.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | 2° trimestre 2020 (fissi)   | 20.08.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | 3° trimestre 2020 (fissi)   | 16.11.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |
|  | 2° acconto 2020 (eccedenti minimale)  | 30.11.2020   |   | <input type="checkbox"/>            |                          |

## Indennità di € 600,00 per emergenza Covid-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

L'Inps sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

### INDENNITÀ COVID-19

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell'importo pari a € 600,00, non soggette a imposizione fiscale.

### NON CUMULABILITÀ

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

### COME FARE DOMANDA

- I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all'Inps la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito Internet dell'Inps, [www.inps.it](http://www.inps.it).
- Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche e compilabili online a partire dall'1.04.2020.

### Tavola n. 1

### Elenco delle indennità e categorie interessate

|   |   |
|---|---|
| <b>Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tale indennità possono accedere:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23.02.2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, c. 1 Tuir, iscritti alla Gestione Separata dell'Inps;</li> <li>- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23.02.2020 e iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.</li> </ul> </li> <li>• Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.</li> </ul> |
| <b>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>artigiani;</b></li> <li>- <b>commercianti;</b></li> <li>- coltivatori diretti, coloni e mezzadri.</li> </ul> </li> <li>• Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria, esclusa la Gestione Separata Inps.</li> </ul>  |
| <b>Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1.01.2019 alla data del 17.03.2020 (<i>sarà valutata l'opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati nei settori del turismo e stabilimenti balneari</i>).</li> <li>• Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020.</li> </ul>   |
| <b>Indennità lavoratori agricoli</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;</li> <li>- non siano titolari di pensione.</li> </ul> </li> </ul>  |
| <b>Indennità lavoratori dello spettacolo</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;</li> <li>- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a € 50.000,00;</li> <li>- detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020.</li> </ul> </li> </ul>   |

## Novità 2020 per le dichiarazioni d'intento

La L. 58/2019, di conversione in legge del Decreto Crescita, ha previsto, con effetto dal 2020, importanti novità in merito alla gestione delle dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali: non sarà più necessario che l'esportatore abituale invii la dichiarazione d'intento, nonché la ricevuta di trasmissione telematica ai propri fornitori. Inoltre, qualora i fornitori effettuino cessioni o prestazioni non imponibili, di cui all'art. 8, c. 1, lett. c), del D.P.R. 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, la sanzione non sarà più fissa (fino al 31.12.2019, da € 250 a € 2.000), bensì proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta).

Sull'argomento è intervenuta prima l'Agenzia delle Dogane con la nota 12.07.2019, n. 69283/RU; in seguito, l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 27.02.2020, con il quale è stato pubblicato il nuovo modello ministeriale, **in vigore dal 2.03.2020**.

### DICHIARAZIONE D'INTENTO DAL 2020: LE REGOLE OPERATIVE

Gli esportatori abituali non hanno più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, **ma soltanto l'obbligo di invio telematico della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate**, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

La dichiarazione d'intento può riguardare anche più operazioni.

Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento rilasciati dall'Agenzia delle Entrate.

- L'abrogazione dell'art. 1, c. 2 del D.L. 29.12.1983, n. 746 comporta il venir meno:
  - dell'obbligo di **redigere la dichiarazione d'intento** in duplice esemplare;
  - di **numerarla** progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore;
  - di **annotarla** entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla;
  - di **indicare gli estremi** nelle fatture emesse in base ad essa.

Con il Provvedimento Prot. 27.02.2020, n. 96911 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un **nuovo modello ministeriale** e introdotto, **a decorrere dal 2.03.2020** (il modello precedente sarà utilizzabile fino al 27.04.2020), la possibilità per il fornitore/committente di **consultare il contenuto delle dichiarazioni d'intento ricevute** dall'esportatore abituale.

### SANZIONI IN TEMA DI DICHIARAZIONE D'INTENTO DAL 2020

**Dal 2020** si applica la sanzione amministrativa **dal 100% al 200% dell'imposta** nel caso di cessioni o prestazioni effettuate in regime di non imponibilità, senza avere prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Fino al **31.12.2019** era prevista la sanzione fissa da **€ 250 a € 2.000**.



## Contributi Enasarco 17% dal 2020

La Fondazione Enasarco prosegue il progetto iniziato nel 2012, che avrà termine nel 2020, di incremento dell'aliquota contributiva previdenziale attraverso un regime di elevazione graduale. Al fine di assicurare l'equilibrio tra le entrate contributive e la spesa per prestazioni pensionistiche, la Fondazione ha variato l'aliquota del contributo previdenziale nella misura necessaria a conservare il saldo previdenziale positivo secondo le ultime stime di bilancio tecnico.

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2020 è del 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono, invece, rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste dall'art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e dal Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

### ALIQUOTA DALL'1.01.2020

Il contributo Enasarco, dal 1.01.2020, è pari al 17%.

Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).

### AGENTE PLURI- MANDATARIO

#### Massimale provvigionale

€ 25.682,00 per ciascun preponente.

#### Massimale contributivo

€ 4.365,94 per ciascun preponente.

Di cui € 2.182,97 a carico dell'agente.

#### Minimale contributivo<sup>1</sup>

€ 431,00 per ciascun preponente.

€ 107,75 per ogni trimestre.

### AGENTE MONO- MANDATARIO

#### Massimale provvigionale

€ 38.523,00.

#### Massimale contributivo

€ 6.548,91.

Di cui € 3.274,455 a carico dell'agente.

#### Minimale contributivo<sup>1</sup>

€ 861,00.

€ 215,25 per ogni trimestre.

### AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.

Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno.

| Aliquote a carico del mandante |   |  |   |
|--------------------------------|---|--|---|
| 4,00%                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,00% carico ditta.</li> <li>• 1,00% carico agente.</li> </ul> |  | Fino a € 13.000.000.                      |
| 2,00%                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,50% carico ditta.</li> <li>• 0,50% carico agente.</li> </ul> |  | Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000. |
| 1,00%                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,75% carico ditta.</li> <li>• 0,25% carico agente.</li> </ul> |  | Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000. |
| 0,50%                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,30% carico ditta.</li> <li>• 0,20% carico agente.</li> </ul> |  | Oltre € 26.000.000.                       |

#### Nota<sup>1</sup>

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.

## Contributi Ivs 2020 per artigiani e commercianti

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2020, sono pari alla misura del **24%** per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché al 21,90% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2020, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo di versamento di tale contributo è diventato strutturale, ai sensi dell'art. 1, c. 284 L. 145/2018.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 49, c. 1 L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

**Tavola n. 1**

**Prospetto riassuntivo anno 2020 - Artigiani**

| Fasce di reddito   |  | Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni |  | Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
|  |  | Annuale  |  | Annuale                               |  |
| Fino a   | € 15.953,00 <sup>1</sup>   | 24%  |  | 21,90%                                |  |
| Oltre  | € 15.953,00  | 24%  |  | 21,90%                                |  |
| Fino a   | € 47.379,00  | 24%  |  | 21,90%                                |  |
| Oltre  | € 47.379,00  | 25%  |  | 22,90%                                |  |
| Fino a   | € 78.965,00 <sup>2</sup>   | 25%  |  | 22,90%                                |  |
| <b>Contributo minimo<sup>3</sup></b>   |  | <b>Annuale</b>   |  | € 3.836,16                            |  |
| <b>Contributo massimo</b>  |  | <b>Annuale</b>   |  | € 19.267,46                           |  |
| <b>Note</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni <b>singolo soggetto</b> operante nell'impresa; per i <b>periodi inferiori all'anno solare</b>, sono rapportati a mese.</li> </ul>  |  |  |                                       |  |
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.</li> </ol>  |  |  |                                       |  |
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Per i <b>lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995</b>, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il <b>massimale annuo è pari a € 103.055,00</b>, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.289,96 (€ 23.125,81 per coadiuvanti fino a 21 anni)].</li> </ol> |  |  |                                       |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Il <b>contributo minimo</b>, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a <b>€ 7,44</b> annui.</li> </ol> |  |  |  |                                       |  |

**Tavola n. 2**

**Prospetto riassuntivo anno 2020 - Commercianti**

| Fasce di reddito  |  | Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni |  | Coadiutori/coadiuvanti fino a 21 anni |  |
|---|--|---|--|---------------------------------------|--|
|   |  | Annuale   |  | Annuale                               |  |
| Fino a  | € 15.953,00 <sup>1</sup>   | 24,09%  |  | 21,99%                                |  |
| Oltre   | € 15.953,00  | 24,09%  |  | 21,99%                                |  |
| Fino a  | € 47.379,00  | 24,09%  |  | 21,99%                                |  |
| Oltre   | € 47.379,00  | 25,09%  |  | 22,99%                                |  |
| Fino a  | € 78.965,00 <sup>2</sup>   | 25,09%  |  | 22,99%                                |  |
| <b>Contributo minimo<sup>3</sup></b>  |  | <b>Annuale</b>  |  | € 3.850,52                            |  |
| <b>Contributo massimo</b>   |  | <b>Annuale</b>  |  | € 19.338,53                           |  |
| <b>Note</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni <b>singolo soggetto</b> operante nell'impresa; per i <b>periodi inferiori all'anno solare</b>, sono rapportati a mese.</li> </ul>  |   |  |                                       |  |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.</li> </ol>  |   |  |                                       |  |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Per i <b>lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995</b>, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il <b>massimale annuo è pari a € 103.055,00</b>, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.382,71 (€ 23.218,55 per coadiuvanti fino a 21 anni)].</li> </ol> |   |  |                                       |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Il <b>contributo minimo</b>, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. n. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a <b>€ 7,44</b> annui.</li> </ol> |  |   |  |                                       |  |

## Misure a sostegno della liquidità delle imprese

L'art. 56 D.L. 17.03.2020, n. 70 prevede una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI INTERESSATI</b><br>Art. 56, c. 2<br>D.L. 18/2020 | <b>Let. a)</b>   | Le aperture di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.02.2020, o, se superiori, alla data del 17.03.2020) <b>non possono essere revocati</b> (sia per la parte utilizzata, <b>sia per quella non ancora utilizzata</b> ) fino alla data del 30.09.2020.   |
|  | <b>Let. b)</b>   | La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020 è rinviata fino alla data del 30.09.2020, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità.   |
|  | <b>Let. c)</b>   | Per i <b>mutui</b> e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei <b>canoni di leasing</b> in scadenza prima del 30.09.2020 è <b>sospeso sino al 30.09.2020</b> e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è <b>facoltà</b> delle imprese <b>richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale</b> . |
| <b>SOGGETTI INTERESSATI</b>  | La misura si rivolge specificamente alle microimprese e <b>piccole e medie imprese</b> che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea <b>carenze di liquidità</b> per effetto dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.   |  |
|  | <b>Auto-certificazione</b>   | A questo scopo le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19.  |
| <b>CREDITI NON DETERIORATI</b>   | La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data del 17.03.2020 non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato".   |  |
| <b>SEMPLICE RICHIESTA E AUTO-CERTIFICAZIONE</b>                                | Possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data del 17.03.2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da <b>banche o altri intermediari finanziari</b> , facendone <b>semplice richiesta alla banca</b> o altro intermediario finanziario creditore, ossia attraverso una mera "comunicazione" di volersi avvalere della moratoria, con <b>allegata</b> la relativa <b>autocertificazione</b> dei requisiti. |  |
| <b>ISTRUTTORIA DELLA BANCA</b>   | Occorre fare attenzione alla circostanza che la moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (non si tratta di "concessioni"), in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.  |  |
| <b>TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI INTERESSATI</b><br>Art. 56, c. 2<br>D.L. 18/2020 | <b>Importo accordato</b>   | Nel caso di imprese beneficiarie della nuova previsione di cui all'art. 56, c. 2, lett. a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell'impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto <b>non dovranno ridurre l'importo dell'accordato segnalato alla Centrale dei rischi</b> .  |
|  | <b>Temporanea inesigibilità</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ai sensi art. 56, c. 2, lett. c), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista).</li><li>• Coerentemente, per l'intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere <b>interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti</b> già in essere ai fini della valorizzazione della variabile "stato del rapporto".</li></ul>      |
|  | <b>Sofferenze</b>  | Il soggetto finanziato <b>non</b> potrà essere classificato <b>a sofferenza</b> dal momento in cui il beneficio è stato accordato.   |

## Misure a sostegno della liquidità delle imprese (segue)

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PROFESSIONISTI</b> | <b>PMI</b><br><b>Guida alla definizione di PMI</b>   | Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi <b>sedi in Italia</b> , appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6.05.2003, <b>che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità</b> per effetto dell'epidemia.  |
| <b>IMPRESE "IN BONIS"</b>                       | <b>Definizione</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.</li><li>• Come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22.03 scorso, sono ricompresi anche i <b>lavoratori autonomi titolari di partita Iva</b> (tra cui, i <b>professionisti e le ditte individuali</b>).</li></ul>   |
| <b>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE</b>                 | Per accedere alle misure, l'impresa deve essere in bonis, vale a dire non deve avere posizioni debitorie classificate come <b>esposizioni deteriorate</b> , ripartite nelle categorie <b>sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate</b> .<br>In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.   | La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via <b>Pec</b> , ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con <b>data certa</b> .   |
| <b>ACCETTAZIONE</b>                             | <b>Contenuto</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nella suddetta comunicazione l'impresa deve tra l'altro autodichiarare:<ul style="list-style-type: none"><li>- il <b>finanziamento</b> per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;</li><li>- "di aver subito in via <b>temporanea carenze di liquidità</b> quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";</li><li>- di soddisfare i <b>requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa</b>;</li><li>- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.</li></ul></li></ul> |
| <b>ALTRE MISURE DI SOSPENSIONE</b>              | Per accedere alle misure, l'impresa deve essere in bonis, vale a dire non deve avere posizioni debitorie classificate come <b>esposizioni deteriorate</b> , ripartite nelle categorie <b>sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate</b> .<br>Ciò <b>non</b> implica, quindi, che la banca debba verificare la <b>veridicità</b> delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati. | Può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis, <b>anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione</b> dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.  |
| <b>CONSIGLIO OPERATIVO</b>                      | È opportuno che l'impresa contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono <b>l'intervento del Fondo di garanzia PMI</b> .   |  |
| <b>MORATORIA ABI</b>                            | Resta in vigore anche (ma si tratta di situazione assolutamente diversa e ulteriore) la possibilità di chiedere alle banche il rinvio di un anno del pagamento o la rimodulazione del piano di finanziamento prevista dall'Accordo per il Credito 2019 dell'Abi, che ha esteso la sua applicabilità anche al 2020.   |  |

## SCADENZARIO

### Principali adempimenti mese di aprile 2020

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Emergenza Coronavirus</b> | Il D.L. 17.03.2020, n. 18 (cosiddetto "Cura Italia"), emanato a seguito dell'emergenza Coronavirus e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17.03.2020, n. 70, interviene, tra l'altro, a sospendere obblighi di versamento per tributi e contributi previdenziali nonché altri adempimenti fiscali.<br>Riportiamo le scadenze ordinarie, segnalando alcuni slittamenti e rinviando alla <a href="#">circolare speciale Ratio n. 23/2020</a> , e ai successivi approfondimenti, per una panoramica più completa. |
|------------------------------|---|

| Scad. 2020                               | Tributo Contributo                            | Descrizione   |
|--|---|---|
| <b>Venerdì<br/>10 aprile</b>             | <b>Contributo</b>                             | <b>F.do M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso</b> - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2020.   |
|  | <b>Inps</b>                                   | <b>Lavoratori domestici</b> - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2020. Dal 2020, in sostituzione del precedente bollettino MAV, il versamento dei contributi per i lavoratori domestici sarà effettuato mediante avviso di pagamento pagoPA. <b>Termine rinviato al 10.06.2020</b> (D.L. 18/2020).  |
| <b>Martedì<sup>1</sup><br/>14 aprile</b> | <b>Società di capitali e cooperative</b>      | <b>Adempimento</b> - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2019 comprensivo delle allegare relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 29.04.2020. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (D.L. 18/2020).  |
| <b>Mercoledì<br/>15 aprile</b>           | <b>Iva</b>                                    | <b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.<br><b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.<br><b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.   |
|  | <b>Associazioni sportive dilettantistiche</b> | <b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).<br><b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
|  | <b>Imposte dirette</b>                        | <b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).<br><b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.  |
| <b>Giovedì<sup>1</sup><br/>16 aprile</b> | <b>Iva</b>                                    | <b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.<br><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2020.<br><b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga "Coronavirus").  |
|  | <b>Imposta sugli intrattenimenti</b>          | <b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.   |
|  | <b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>  | <b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).  |

| Scad. 2020                                   | Tributo Contributo  | Descrizione   |
|--|---|---|
| Giovedì <sup>1</sup><br>16 aprile<br>(segue) | Inps  | <b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.<br><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.<br><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.                            |
|  | Ragionieri commercialisti   | <b>Contributi</b> - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2020. Termine prorogato al 30.04.2020 senza sanzioni (Comunicazione 11.03.2020).  |
|  | Consulenti del lavoro   | <b>Enpaci</b> - Termine di versamento della 1ª rata 2020 del contributo soggettivo annuo obbligatorio, salvo proroga.   |
|  | Bando Isi 2019  | <b>Domanda</b> - Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda.  |
| Lunedì <sup>1</sup><br>20 aprile             | Iva   | <b>Operatori commerciali extracomunitari</b> - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.   |
|  | Imposta di bollo  | <b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativamente alle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2020 (D.M. 28.12.2018).  |
|  | Conai   | <b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.  |
| Martedì <sup>1</sup><br>21 aprile            | Società di capitali e cooperative   | <b>Adempimento</b> - Termine per la spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione al 29.04.2020 dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione statutaria.  |
| Sabato <sup>1</sup><br>25 aprile             | Iva   | <b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle <b>cessioni</b> intracomunitarie del <b>trimestre</b> precedente. <b>Termine che slitta al 30.06.2020</b> (D.L. 18/2020).  |
| Mercoledì <sup>1</sup><br>29 aprile          | Imposta di bollo  | <b>Documenti informatici</b> - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).  |
|  | Società di capitali e cooperative   | <b>Adempimento</b> - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. <b>Termine che slitta al 29.06.2020</b> (D.L. 18/2020).  |
| Giovedì <sup>1</sup><br>30 aprile            | Imposte dirette   | <b>Ritenute appalti</b> - Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della nuova normativa (e, in ogni caso, <b>non oltre il 30.04.2020</b> ), l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni) senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione connessa all'inottemperanza agli obblighi previsti a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la comunicazione con i relativi dati (Circ. Ag. Entrate 1/E/2020). |
|  |   | <b>Dichiarazione annuale</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2019. <b>Termine che slitta al 30.06.2020</b> (D.L. 18/2020).   |
|  |   | <b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.   |
|  | Iva   | <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.  |
|  |   | <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.   |
|  |   | <b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.   |
| Inps   | <b>Esterometro</b> - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2020. <b>Termine che slitta al 30.06.2020</b> (D.L. 18/2020).                      |   |
|  | <b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |   |
|  |   | <b>Mod. DMAG Unico</b> - Termine di invio telematico della dichiarazione trimestrale della manodopera agricola relativa al 1° trimestre 2020. La legge di conversione del D.L. Milleproroghe ha differito da gennaio ad aprile 2020 l'entrata in vigore dell'obbligo, per il settore agricolo, di trasmissione delle denunce contributive mediante il sistema UniEmens.   |

## Principali adempimenti mese di aprile 2020 (segue)

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Giovedì<sup>1</sup><br/>30 aprile</b> | <b>Imposta di registro</b>                    | <b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.   |
|  | <b>Imposta di bollo</b>                       | <b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).   |
|  | <b>Libro unico del lavoro</b>                 | <b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.  |
|  | <b>Dottori commercialisti</b>                 | <b>Cassa previdenziale</b> - In considerazione dell'emergenza Coronavirus la Cassa Nazionale dei dottori commercialisti ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23.02 al 30.04.2020.   |
|  | <b>Agenti</b>                                 | <b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.   |
|  | <b>Enasarco FIRR</b>                          | <b>Riepilogo</b> - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2019 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR di competenza dell'anno 2019.  |
|  | <b>Strutture sanitarie private</b>            | <b>Comunicazione dei compensi</b> - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2020.  |
|  | <b>Gestori di servizi di pubblica utilità</b> | <b>Comunicazione</b> - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2019.  |
|  | <b>Auto-trasportatori</b>                     | <b>Accise</b> - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2020.  |
|  | <b>Mud</b>                                    | <b>Presentazione</b> - Termine di presentazione del modello di dichiarazione ambientale con riferimento all'anno 2019. <b>Termine che slitta al 30.06.2020</b> (D.L. 18/2020).  |
|  | <b>Revisori enti locali</b>                   | <b>Contributo</b> - Termine di versamento del contributo annuo, pari a € 25, per i soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali (D.M. 21.06.2013).  |
|  | <b>Enti locali</b>                            | <b>Bilanci di previsione</b> - Termine di approvazione dei bilanci preventivi 2020 (Conferenza Stato - Città 27.02.2020). <b>Il termine slitta al 31.05.2020</b> (D.L. 18/2020).  |
|  | <b>Enti non commerciali</b>                   | <b>Bilancio/Rendiconto</b> - Termine di redazione del bilancio/rendiconto per gli enti non commerciali (entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio). <b>Termine che slitta al 31.10.2020</b> (D.L. 18/2020).<br><b>Raccolta fondi</b> - Termine di redazione di apposito rendiconto per gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi (entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio). |

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| <b>Note</b> | 1. | <b>Termini soggetti alle sospensioni e slittamenti previsti dal D.L. "Cura Italia" (D.L. 18/2020).</b>   |
|             | 2. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul> |